

NOTIZIARIO N. 69 DELL' 1 GIUGNO 2011

SECONDA RIUNIONE A PERSOCIV. TOLTA LA FRANCHIGIA SU TURNI E REPERIBILITA' IN GUARDIANIA TRATTATIVA PER IL FUA 2011: RESTANO I PROBLEMI SU FUS E P.O.

Nella mattinata di oggi, a Persociv, si è tenuta la seconda riunione tra la nostra O.S. e l'A.D. in merito alla ipotesi di distribuzione del FUA 2011, presieduta dal Direttore Generale dr.ssa E. Preti e nella quale è proseguito il confronto in merito alle criticità da noi evidenziate nella prima riunione e che riguardavano in primo luogo FUS, , turni/reperibilità e P.O. (vedasi Notiziario n. 61 dell'11 maggio u.s.).

In apertura di riunione, su nostra precisa richiesta, è venuta dal Direttore Generale la conferma della **riduzione, anche per l'anno in corso, della dotazione del FUA in ragione del personale cessato ai sensi del comma 2-bis dell'art.9 della L.122/2010, che porterà ad un abbattimento di circa 2 mln di euro** della dotazione del FUA, che era stata inizialmente quantificata in € 95.619.741,00. Una brutta notizia, che comporterà naturalmente una riduzione della quota media pro capite di FUS di ca. 50/60 €.

In merito al confronto sui contenuti della nuova proposta venuta dall'Amministrazione, già inviata alle nostre strutture territoriali e qui allegata, forniamo una sintesi e le risultanze conclusive.

- **Posizioni Organizzative:** abbiamo lamentato, in questa seconda bozza, un forte arretramento rispetto ai contenuti della prima bozza, atteso che i due stringatissimi commi fanno riferimento solo al numero totale di PO (senza distinzioni tra 1[^] e 2[^] categoria) e alla somma complessivamente accantonata, che porterà alla riduzione di una diecina di posizioni di seconda categoria, approdo obbligato, ci è stato detto, rispetto ad alcune rigidità venute da altri tavoli sul riconoscimento delle posizioni erroneamente non computate nel 2010. La nostra O.S. ha comunque ribadito con forza la necessità che l'ipotesi di accordo 2011 faccia espresso richiamo alla tipologia degli incarichi che danno luogo alla P.O. ("Annesso A" dell'accordo FUA 2010) e al fondo locale P.O. e alle relative modalità di costituzione.
- **Particolari posizioni di lavoro, turni e reperibilità:** come si ricorderà dal Notiziario n. 66, la proposta iniziale dell'Amministrazione prevedeva che turni e reperibilità per i servizi di guardiania non fossero più a totale carico del fondo nazionale e che, di contro, fosse prevista una franchigia del 10% a carico dei FUS, con pesanti ricadute sui fondi locali e con i prevedibili effetti disincentivanti su quei servizi. A tal riguardo, la nuova bozza azzera, come noi avevamo richiesto, la franchigia del 10%, ed è questa davvero una buon notizia; in aggiunta, allinea tutti i servizi di turni e reperibilità, ne riduce le somme accantonate (rispettivamente: - 0,5 mln e -0,3 mln di euro) mantenendole però a carico totale del FUA, dal quale si attingerà per operare specifiche assegnazioni agli Enti; eventuali implementazioni dei servizi o nuove esigenze nel corso dell'anno, dovranno essere soddisfatte ricorrendo ai fondi locali. Nell'esprimere una sostanziale condivisione rispetto a questa nuova impostazione, abbiamo però avanzato due ulteriori richieste: la prima, finalizzata a dare la massima trasparenza all'operazione, che vengano precisamente quantificate e individuate per tipologia le assegnazioni destinate agli Enti, e le tabelle allegate all'ipotesi di accordo; la seconda, che il ricorso ai fondi locali per nuovi servizi/implementazioni valga solo per l'anno in corso, con imputazione al FUA per gli anni a venire e rimodulazione conseguente delle assegnazioni, ancorchè nei limiti degli accantonamenti annualmente stabiliti. Il Direttore Generale si è riservato di valutare attentamente queste due nostre proposte.
- **Indennità di cantiere:** trattasi di una nuova indennità, proposta da SMA, destinata a professionalità tecniche in forza presso i Gruppi del Genio Campale (Verona Villafranca-Roma Ciampino e Bari Palese), aggregate e impegnate in lavori urgenti fuori sede e spesso in condizioni ambientali disagiate. A tal riguardo, abbiamo riconosciuto la sussistenza delle condizioni che giustificherebbero l'istituzione di una specifica indennità, che avrebbe peraltro anche un importante effetto calmieratore della forbice attualmente esistente con il personale militare in analoghe condizioni di impiego; al contempo, però,

abbiamo espresso riserve sulla opportunità di introdurla in assenza di una valutazione complessiva che tocchi altre fattispecie lavorative meritevoli di attenzione (tra queste, abbiamo espressamente citato la mancanza di una specifica indennità per il personale di area 2[^] che svolge l'incarico di RSPP, funzioni che per il personale di area 3[^] sono coperte da posizione organizzativa, e l'estensione dell'indennità di imbarco anche al personale impiegato in unità navali alla fonda, in bacino o in banchina, come richiesto da alcuni Enti). Su queste nostre valutazioni, la dr.ssa Preti si è riservata una risposta.

- **Indennità di mobilità:** l'Amministrazione ha accolto la nostra richiesta, avanzata nella riunione dell'11 maggio, di ridurre l'accantonamento (-0,5 mln), che però riteniamo ancora sovradimensionata rispetto alle prevedibili esigenze 2011, per cui abbiamo richiesto un ulteriore abbattimento della somma da accantonare, anche per compensare, sul FUS, la riduzione conseguente all'applicazione del c.2-bis, art.9, L. 122. In merito al **reimpiego del personale dell'ex Stabigemiles di Pavia**, abbiamo ancora una volta riproposto la necessità, formalizzata dalla FLP con la nota datata 13 ott. 2010, di trovare una soluzione per il personale escluso dall'indennità a seguito delle novità introdotte nell'accordo 2010 su richiesta di una O.S., soluzione però che risulterebbe impraticabile a fronte delle espresse previsioni contenute all'allegato 11, punto 15, dell'accordo 2010. Ci siamo riservati un ulteriore approfondimento.
- **Fondo Unico di Sede (FUS):** in accoglimento della nostra richiesta, la parte relativa alle finalità del FUS (art.11) è stata rimodulato nelle percentuali riferite alle diverse fattispecie, assegnando ai piani e progetti di produttività locale quota parte non inferiore al 70 % e la restante parte al pagamento di lavoro straordinario (max 5%), a situazioni lavorative di carattere istituzionale (max 10%) e a urgenze lavorative (max 15%). Resta da valutare la possibilità di accorpate le ultime due fattispecie. **Anche in questa seconda bozza, però, brilla per la sua assenza qualsiasi riferimento alla contrattazione locale**, che è richiamata anche nella nota F.P. n. 76132 del 12.10.2010 che alleghiamo, nella quale l'indicazione dei criteri di distribuzione è finalizzata alla "contrattazione di posto di lavoro". **Il richiamo alle competenze della contrattazione locale in materia di FUS è per noi condizione ineludibile e per questo abbiamo nuovamente avanzato la richiesta che l'ipotesi di accordo rechi una specifica previsione al riguardo. Nessuna novità invece nei contenuti relativamente ai criteri di riferimento per la distribuzione del FUS**, che vede la riproposizione in toto del testo della prima bozza che, lo ribadiamo, produrrebbe due effetti massimamente indesiderati che abbiamo risegnalato al tavolo: il primo, la soppressione dell'acconto FUS da percepire nell'anno in corso e il rinvio a metà 2012 per il pagamento delle somme FUS, cosa peraltro confermata dall'Amministrazione; in secondo luogo, l'intreccio di fatto, ancorchè non automatico, della misurazione/valutazione per il FUS con la misurazione/valutazione della performance individuale ex D.Lgs. 150/2009. Abbiamo pertanto **proposto alla dr.ssa Preti il recupero, sul punto, della formulazione contenuta nell'accordo 2010 (comma 3, art. 13) o, in alternativa, il recepimento dell'indicazione contenuta nella nota F.P. precedentemente richiamata ("... subordinare l'erogazione dei compensi riconosciuti in sede di contrattazione integrativa alla necessaria verifica dell'apporto partecipativo dei dipendenti e del raggiungimento dei risultati")**, che assicurerebbe una certa flessibilità nella distribuzione del FUS. **In ordine alla valutazione dell'apporto partecipativo, abbiamo rilanciato la richiesta di ridurre la forbice compresa tra 1 e 1,50 che è stata riproposta da Persociv anche nella seconda bozza.**

Infine, dobbiamo segnalare che **l'importo pro capite teorico del FUS**, inizialmente previsto in € 809,00 netto A.D., **dovrà essere ricalcolato** a seguito della riduzione del FUA richiamata in apertura.

Prima di chiudere, rendiamo noto che **non ha ancora visto la luce la preannunciata e attesa circolare MEF recante chiarimenti sull'applicazione del comma 1 dell'art. 9 della Legge 122/2010**, che dovrebbe escludere il FUA/FUS dal trattamento "ordinariamente spettante al 31.12.2010" bloccato fino al 2013, e che potrebbe aprire spiragli per una nuova fase di sviluppi economici, allo stato inesistenti.

Il confronto sul secondo punto all'odg (p.p. di "esperto") sarà oggetto di specifico Notiziario.

Fraterni saluti.

IL COORDINATORE GENERALE
(Giancarlo PITTELLI)



FLP DIFESA – Coordinamento Nazionale

Piazza Dante, 12 00185 ROMA
Tel 06.77201726 - Fax 06.2106345 - 77201728
e-mail: nazionale@flpdifesa.it





MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

IPOSTESI DI ACCORDO RELATIVO ALLA DISTRIBUZIONE DEL FONDO UNICO DI
AMMINISTRAZIONE DELL'A.D. ANNO 2011

2^a BOZZA – PERVENUTA DALLA D.G. IL 30 MAGGIO 2011
(modifiche rispetto alla 1^a Bozza evidenziate in giallo)

PARTE I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL'ACCORDO

Art. 1

(Durata e campo di applicazione)

1. Le parti convengono che il presente Accordo abbia efficacia dal 1° gennaio 2011 fino alla sottoscrizione del successivo e si riferisca al solo personale civile del Comparto Ministeri delle Aree prima, seconda e terza in servizio presso gli Enti del Ministero della Difesa (AD).
2. Il presente Accordo non si applica al personale comunque in servizio presso gli Enti attribuiti alla gestione dell'Agenzia Industrie Difesa (AID) e al personale destinatario dell'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'art. 19, comma 11, D.P.R. 15.3.2010 n. 90.

Art. 2

(Ammontare dei fondi AD ed AID)

1. Lo stanziamento sul capitolo 1375 per l'esercizio finanziario 2011 è pari a complessivi € 95.619.741,00 al lordo degli oneri datoriali. Dallo stanziamento originario viene accantonata la somma di € 39.092.853,80 per finanziare, con apposita variazione di bilancio, gli sviluppi economici interni alle aree funzionali previsti dagli artt. 17, 18 e 19 del CCNL 14.9.2007 ed aventi decorrenza 1° gennaio 2010. Quale ammontare complessivo dei fondi AD ed AID residua la somma di € 56.526.887,20, che sarà integrata dalle risorse variabili che successivamente affluiranno.

Art. 3

(Determinazione dei fondi)

1. Il fondo dell'AID viene determinato in € 2.261.075,49 pari al 4% dello stanziamento di cui al precedente art. 2, ultimo periodo. La parte restante, pari ad € 54.265.811,71 costituisce il fondo dell'AD.
2. In sede di ripartizione delle somme che confluiranno in bilancio ai sensi del successivo art. 15, il fondo dell'AID potrà essere integrato con apposito conguaglio atto ad assicurare alle unità produttive dell'Agenzia lo stesso Fondo Unico di Sede *pro capite* riconosciuto agli enti della Difesa.

Parte II
POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 4
(Determinazione della spesa e del contingente per le PO)

1. In applicazione degli artt. 18 e 19 CCNL 16 febbraio 1999, la spesa per retribuire le posizioni organizzative ammonta a complessivi € 2.525.281,00 al lordo datoriale.
2. Il contingente delle posizioni organizzative è fissato in 1.723 unità.

PARTE III
PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO – TURNI - REPERIBILITÀ

Art. 5
(Accantonamenti per le particolari posizioni di lavoro, i turni e le reperibilità)

1. Per coprire le esigenze relative alle particolari posizioni di lavoro, ai turni ed alla reperibilità dell'anno 2011, vengono accantonate le seguenti somme rispettivamente al netto e al lordo datoriale:

voci di spesa	importo netto datoriale	importo lordo datoriale
particolari posizioni di lavoro	€ 3.466.465,71	€ 4.600.000,00
turni	€ 6.103.994,00	€ 8.100.000,00
reperibilità	€ 2.562.170,30	€ 3.400.000,00

2. In base alle segnalazioni degli enti, la DG per il personale civile elaborerà appositi elenchi con indicate, per ciascuno di essi, le assegnazioni da operare, negli anzidetti limiti finanziari, per soddisfare le esigenze di particolari posizioni di lavoro, turni e reperibilità.

Art. 6
(Particolari posizioni di lavoro)

1. Preso atto delle particolari situazioni lavorative riscontrabili presso gli enti dell'AD, si provvede di seguito a riportarne la tipologia, denominandole "particolari posizioni di lavoro":
 - a) sede disagiata;
 - b) rischio radiologico e indennità professionale;
 - c) rischio, anche per operatori subacquei;
 - d) bonifica campi minati;
 - e) disattivazione di ordigni esplosivi ed artifici pirotecnici non riconosciuti;
 - f) mansione ai centralinisti non vedenti;
 - g) imbarco (su natanti e su unità navali di tutte le FFAA);
 - h) indennità provvisoria per la distruzione delle armi chimiche.
 - i) **Indennità di cantiere per il personale impiegato nei Gruppi Genio Campali.**
2. La disciplina delle predette particolari posizioni di lavoro viene riportata nei rispettivi allegati dal n. 1 al **n. 9.**

Art. 7
(Turni)

1. Per finanziare le esigenze relative ai turni è operata una specifica assegnazione a favore degli enti nei limiti dell'accantonamento di cui al precedente art. 5.
2. Qualora nel corso dell'anno le esigenze relative ai turni dovessero lievitare, il fabbisogno eventualmente eccedente l'assegnazione sarà soddisfatto attingendo le risorse necessarie al Fondo Unico di Sede.
3. La disciplina dei turni viene riportata nell'allegato 10.

Art. 8 (Reperibilità)

1. Per finanziare le esigenze relative alla reperibilità è operata una specifica assegnazione a favore degli enti nei limiti dell'accantonamento di cui al precedente art. 5.
2. Qualora nel corso dell'anno le esigenze relative alla reperibilità dovessero lievitare, il fabbisogno eventualmente eccedente l'assegnazione sarà soddisfatto attingendo le risorse necessarie al Fondo Unico di Sede.
3. La disciplina della reperibilità viene riportata nell'allegato 11.

<p style="text-align: center;">Art. 9 = art. soppresso (Variazione delle esigenze per particolari posizioni di lavoro, turni e reperibilità)</p>

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. In relazione alle segnalazioni effettuate dagli enti e recepite nei documenti di cui all'art. 5, co. 2, potrà verificarsi che il consuntivo di fine anno 2011 evidenzia esigenze effettive superiori a quelle segnalate. In questo caso, previa motivata richiesta, potrà darsi luogo al finanziamento delle stesse nei limiti degli accantonamenti operati ai sensi dell'art. 5, co. 1 per ciascuna delle specifiche voci di spesa (ppl, turni, reperibilità), ovvero eccezionalmente nei limiti dell'accantonamento complessivo destinato a finanziare globalmente le particolari posizioni di lavoro, i turni e la reperibilità. |
|--|

PARTE IV INDENNITA' DI MOBILITA'

Art. 9 (Accantonamento per l'indennità di mobilità)

1. Preso atto dei processi di ristrutturazione che interessano gli enti dell'AD, i quali comportano tra l'altro la necessità di riallocare il personale civile, è accantonato nel Fondo Unico di Amministrazione un importo di € 2.000.000,00 al lordo datoriale per soddisfare le esigenze connesse al trattamento economico di trasferimento.
2. Quanto residua dal parziale utilizzo del predetto accantonamento rimane nella disponibilità del FUA e confluisce, quale risorsa aggiuntiva, nella disponibilità del FUS di cui al successivo art. 11.
3. La corresponsione della correlata "indennità di mobilità" avrà luogo in conformità della disciplina contenuta nell'Allegato 12.

PARTE V FONDO UNICO DI SEDE

Art. 10 (Fondo Unico di Sede – FUS)

1. La somma destinata al Fondo Unico di Sede a seguito degli accantonamenti che precedono è pari a € 32.840.530,71.
Tale importo verrà utilizzato per le finalità indicate al successivo art. 11.
In base al numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio 2011 l'importo *pro capite* teorico è pari a:
 - euro 1.090,86 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, corrispondenti a euro 822,05 al lordo degli oneri a carico del lavoratore.
2. Detto "importo *pro capite* teorico" costituisce la quota unitaria che, moltiplicata per il numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio presso un ente, dà luogo alla determinazione dell'ammontare complessivo del Fondo Unico di Sede a disposizione dell'ente.
3. L'importo effettivamente corrisposto ai singoli lavoratori differirà da quello "medio teorico" utilizzato per quantificare il Fondo, sia a causa delle cessazioni ed immissioni in servizio verificatesi durante l'anno, sia a causa delle differenziazioni da lavoratore a lavoratore dovute all'applicazione dei criteri adottati per la distribuzione del FUS.
4. Qualora le somme accantonate in base agli articoli precedenti non siano integralmente spese le quote residue confluiranno nel FUS.

art. 11
(Finalità del Fondo Unico di Sede)

1. Il FUS di ogni singolo ente dovrà essere utilizzato per promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali e pertanto destinato a:
 - a. remunerare situazioni e condizioni di lavoro caratterizzanti l'attività istituzionale dell'ente, nei limiti del 10% del FUS;
 - b. assicurare, a fronte di straordinarie ed imprevedibili evenienze, la pronta esecuzione di attività lavorative caratterizzate dall'elemento dell'urgenza, nei limiti del 15% del FUS;
 - c. compensare, ai sensi dell'art. 32, comma 2, CCNL 16.2.1999, il lavoro straordinario qualora le risorse di cui all'art. 30 del citato CCNL siano esaurite, nei limiti del 5% del FUS;
 - d. incentivare, ai sensi dell'art. 32, CCNL 16.2.1999, degli artt. 21, 22 e 23, CCNL 14.9.2007 e degli artt. 2 e 3, CCNL 23.1.2009, la produttività nell'ambito di specifici progetti, programmi e/o piani di lavoro di miglioramento delle attività lavorative o di mantenimento di apprezzabili livelli di servizio, in misura non inferiore al 70% del FUS.

Art. 12
(Criteri di riferimento per la distribuzione del FUS)

1. Al fine di collegare la retribuzione di incentivazione al conseguimento dei risultati, la retribuzione da erogare a carico del FUS sarà corrisposta agli aventi diritto a conclusione dei processi di misurazione e di valutazione dei risultati dell'attività svolta nel 2011. Pertanto, in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti e al grado di adeguatezza dell'effettivo apporto del dipendente, espressi, purché positivi,

con un coefficiente compreso tra 1 ed 1,5, il titolare dell'ente, previa comunicazione partecipativa al dipendente della verifica effettuata, procede alla distribuzione del FUS.

2. Alcuni tipi di assenza sono coperti da particolari garanzie. Per esse non devono effettuarsi decurtazioni delle somme spettanti a titolo di FUS nei casi e nella misura in cui, per la loro corresponsione, la presenza in servizio costituisca elemento di valutazione. Detti casi sono:
 - a. assenza per malattia dipendente da causa di servizio (art. 22, comma 2, CCNL 1994/1997);
 - b. assenza per infortunio sul lavoro (art. 22, comma 1, CCNL 1994/1997);
 - c. assenza per frequenza di corsi professionali dell'AD;
 - d. assenza per donazione di sangue (art. 18, comma 9, CCNL 1994/1997);
 - e. assenza per donazione di midollo spinale (art. 5, legge 6.3.2001, n. 52);
 - f. assenza per donazione di rene (art. 8, legge 26.6.1967, n. 458; DM 16.4.2010, n. 116)
 - g. assenza ai sensi della legge n. 104/92 (art. 12, CCNL 16.5.2001);
 - h. astensione obbligatoria per maternità (art. 10, comma 2, lett. a, b, CCNL 16.5.2001);
 - i. assenza connessa a terapie salvavita (art. 21, comma 7 bis, CCNL 16.5.1995).
 - j. assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto (art. 18, comma 1, CCNL 1994/1997);
 - k. assenze dovute alla fruizione di permessi per citazione a testimoniare e per espletamento delle funzioni di giudice popolare (art. 18, comma 2, CCNL 1994/1997);
 - l. assenze previste dall'art. 4, comma 1 della legge 8.3.2000 n. 53 (3 giorni annuali in caso di decesso o grave infermità di un congiunto);
 - m. ferie e riposi compensativi (art. 16, CCNL 1994/1997);
 - n. assenze giornaliere per motivi sindacali.
3. Il personale che percepisce l'indennità di PO non può essere escluso dal novero dei soggetti destinatari del FUS.

Art. 13

(Informazione alle OO.SS.)

1. Ai soggetti sindacali stipulanti gli accordi locali in materia di distribuzione del FUA/FUS dovranno essere forniti, a richiesta, i dati complessivi relativi a tutte le corresponsioni in materia di FUA/FUS, come previsto dall'art. 6, lettera A), comma 3, CCNL 16.2.1999.

PARTE VI

ULTERIORI SOMME DEL FUA

Art. 14

(Utilizzazione delle ulteriori somme disponibili)

1. Le ulteriori risorse che perverranno al FUA a titolo di somme cd. variabili relative alle cessazioni dal servizio del personale avvenute nell'anno precedente (retribuzione individuale di anzianità; ex posizioni super; percorsi formativi; sviluppi economici; indennità di amministrazione) ed ai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale saranno utilizzate per le seguenti finalità:

- finanziamento dell'indennità di mobilità per le esigenze dell'anno 2011 eccedenti l'accantonamento di cui all'art. 9, per la cui disciplina si rinvia all'Allegato 12, parte integrante della presente intesa;
- finanziamento della quota destinata ad integrare il Fondo dell'AID Difesa, in modo da assicurare le finalità previste dall'art. 3, comma 2;
- finanziamento della quota di FUS da corrispondere in base ai criteri della presente intesa ed alla applicazione convenuta in sede di contrattazione locale.

PARTE VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 (Specchio di ripartizione)

1. Per una più capillare e dettagliata conoscenza del presente Accordo, vengono annessi gli specchi nei quali vengono riportati, anche al netto degli oneri datoriali, i vari accantonamenti disposti negli articoli che precedono, relativi alla composizione e alla distribuzione del FUA (All. 13 e All. 14).

Art. 16 (Allegati)

1. Formano parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:
 1. indennità per sede disagiata (art. 6);
 2. rischio radiologico ed indennità professionale (art. 6);
 3. indennità di rischio – anche per operatori subacquei (art. 6);
 4. indennità per bonifica dei campi minati (art. 6);
 5. indennità per disattivazione di ordigni esplosivi ed artifici pirotecnici non riconosciuti (art. 6);
 6. indennità per mansione ai centralinisti non vedenti (art. 6);
 7. indennità di imbarco su natanti e unità navali di tutte le FFAA (art. 6);
 8. indennità provvisoria distruzione armi chimiche (art. 6);
 9. Indennità di cantiere per il personale impiegato nei Gruppi Genio Campali (art. 6);
 10. indennità per turni (art. 7);
 11. indennità per reperibilità (art. 8);
 12. indennità di mobilità con tabella retributiva in appendice all'Allegato 12 (art. 9);
 13. composizione del FUA (art. 15);
 14. distribuzione delle somme disponibili 2011 (art. 15).

IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE

Dir. Dr.ssa Enrica Preti

.....

C.G.I.L. F.P.

C.I.S.L. F.P. Difesa.....

U.I.L. P.A. Difesa.....

F.L.P. – Difesa

FED.CONF.SAL./UNSA C.N.D.....

USB-R.d.B. – P.I. Difesa.....

FEDERAZIONE INTESA

Roma,

SCHEDA

Proposta di istituzione di una specifica "Indennità di Cantiere" per il personale civile della Difesa (art. 31 e 32 CCNL 1998 – 2001 e successive integrazioni) impiegato dai Gruppi Genio Campale ai sensi del Regolamento dei lavori del Genio Militare (d.P.R. 19 aprile 2005 n. 170).

Lo Stato Maggiore Aeronautica ha proposto l'istituzione di una "Indennità di Cantiere" da porre a carico del Fondo Unico di Amministrazione.

La suddetta richiesta è motivata dalle emergenti necessità di impiego di talune professionalità tecniche di personale civile in forza presso i Gruppi del Genio Campale (1° Reparto Genio Verona Villafranca / 27° Genio Campale , 2° Reparto Genio Roma Ciampino / 8° Genio Campale, 3° Reparto Genio Bari Palese / 16° Genio Campale) per le quali al momento non sussistono forme di retribuzione che consentano di compensare gli indiscutibili disagi affrontati.

Questi dipendenti vengono chiamati a lavorare fuori sede in situazioni di necessità e urgenza per le quali garantiscono una prontezza operativa costante. Nei vari luoghi di lavoro ove vengono inviati, sovente dislocati al di fuori dei centri urbani e spesso mal collegati, fruiscono a titolo gratuito delle strutture dell'Amministrazione (vitto e alloggio) per tutto il periodo della durata del cantiere (spesso oltre la settimana) e affrontano condizioni di lavoro notevolmente gravose legate alla tipologia di attività (per esempio posa asfalto per rifacimento piste, raccordi e piazzali delle basi aeroportuali) e alle modalità di svolgimento dell'attività stessa (per esempio dopo il termine dell'attività ordinaria dell'Ente in cui essa viene effettuata).

Questi interventi di manutenzione/potenziamento di infrastrutture in economia svolti in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 125 del DLgs 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) con dipendenti civili che lavorano direttamente su cantiere sono tipici e peculiari della Aeronautica Militare, non riscontrandosi ad oggi uguali condizioni di impiego presso le altre FF. AA..

Per quanto sopra, si ritiene che "l'indennità di cantiere" possa essere attribuita su base giornaliera/oraria a quanti risultino impiegati in missione con modalità di fruizione a titolo gratuito di strutture dell'Amministrazione (aggregati), per l'assolvimento di attività tecniche di cantiere nell'ambito di interventi in amministrazione diretta dei Gruppi Genio Campale disposti dall'autorità committente, ai sensi del Regolamento dei lavori del Genio Militare (d.P.R. 19 aprile 2005 n. 170).

Potrebbe essere fissata in un importo giornaliero e attribuita per ogni singola ora lavorativa (es. 2 €) per massimo 8 ore (16 €), allo scopo di compensare il disagio lavorativo sia dell'operare su cantiere, sia di dover rimanere per diversi giorni all'interno dell'Ente.

Per l'anno in corso la previsione è di 2415 giornate lavorative pari a circa 18.650 ore.

Tenuto conto che con l'introduzione dell'indennità in parola potrebbe verificarsi un lieve incremento del numero di giorni e ore complessivi per la maggiore disponibilità del personale civile a effettuare l'attività cantieristica fuori sede, si ritiene di quantificare il fabbisogno in 2.500 giornate lavorative pari a circa 20.000 ore cui corrisponderebbe un onere a carico del F.U.A. di 53.000 Euro al lordo degli oneri datoriali.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva

PERSOCIV

Prot. nr. 0076132


del 12-10-2010

ARRIVO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0042753 P-1.2.2.4.2
del 27/09/2010



5069213

Al Ministero della Difesa
Direzione Generale per il personale civile
IV Reparto - 11^a Divisione
Viale dell'Università, 4
00185 R O M A

E. p.c.

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato / IGOP
Via XX Settembre, 97
00187 - ROMA

Oggetto: Ministero della Difesa - Ipotesi di accordo per la distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione della Difesa - anno 2010.

Si fa riferimento all'ipotesi di contratto integrativo indicata in oggetto, trasmessa con nota n. 65214 Div.11 del 25 agosto 2010, la quale risulta strettamente collegata ad altra ipotesi di accordo ancora all'esame di questo Dipartimento e di quello della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP ai fini della certificazione prevista dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 165/01, quale *"l'ipotesi di accordo per la definizione del CCNI del personale non dirigenziale in attuazione del CCNI 2006-2009"*, sottoscritto in data 28-29 aprile 2010.

Resta fermo, pertanto, che il parere favorevole all'ipotesi di accordo di cui all'oggetto è condizionato all'avvenuta certificazione dell'accordo sottoscritto il 28-29 aprile 2010.

Si rinvia inoltre alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze allegata con cui si formulano alcune condizioni all'ulteriore corso dell'accordo in esame, e si rappresenta quanto segue.

Gli articoli 12 e 13 attribuiscono delle risorse al Fondo Unico di Sede (FUS), affidando alla contrattazione locale la distribuzione dello stesso fra tutti i dipendenti, per le finalità di cui all'articolo 32 del CCNI 1999 (Utilizzo Fondo), degli articoli 21, 22 e 23 del CCNI 2007, nonché gli articoli 2 e 3 del CCNI 2009 (Misurazione e valutazione della qualità dei servizi), senza definire la ripartizione delle risorse disponibili tra i possibili utilizzi previsti dalla contrattazione nazionale e senza indicare specifici criteri di distribuzione delle stesse alla contrattazione di posto di lavoro. Ciò risulta in contrasto con quanto previsto dalla contrattazione nazionale (articoli 4 e 32 del CCNI 1999, articolo 7 del CCNI 2001, nonché articolo 32 del CCNI 2007) e, per quanto attiene alle risorse destinate a premiare il merito e l'impegno individuale, al decreto legislativo n. 150/2009.

Con riferimento alla possibilità di corrispondere, anche a titolo di "acconto", in una o più soluzioni, le indennità a carico del FUS (cfr. articolo 13, comma 4, dell'accordo in esame), si rammenta la necessità di subordinare l'erogazione dei compensi riconosciuti in sede di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio Relazioni Sindacali

Servizio Contrattazione Collettiva

contrattazione integrativa alla necessaria verifica dell'effettivo apporto partecipativo dei dipendenti e del raggiungimento dei risultati, secondo quanto stabilito in materia dalla Corte dei Conti.

Si rappresenta, inoltre, che gli articoli 5, comma 2, e 40, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, come modificati dal d.lgs. n. 150/09, hanno definito gli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva ed alla legge. In particolare, sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici e di quelle afferenti alle prerogative dirigenziali, nonché delle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro. Non sembra quindi conforme a normativa ogni previsione di contrattazione o concertazione di aspetti relativi all'organizzazione, quali ad esempio la possibilità di far ricorso alle turnazioni prevista nell'Allegato 9 dell'accordo, ovvero la definizione dei criteri per il riconoscimento e l'attribuzione delle posizioni organizzative di cui all'Annesso A, i quali possono essere oggetto di sola informazione alle parti sindacali.

Esulano poi dalla contrattazione integrativa, in quanto regolate dalla contrattazione nazionale, le previsioni di cui all'articolo 5 dell'accordo, attinente alla riassegnazione al FUA dei differenziali retributivi (cfr. art. 31 CCNL 1999, come successivamente integrato dall'articolo 6 del CCNL 2001), nonché quelle dell'articolo 14, relativo all'informazione successiva alle OO.SS attraverso prospetti analitici della distribuzione del Fondo di Sede (occorre al riguardo applicare l' art. 6, lettera A, comma 3, del CCNL Ministeri 1999, relativo all'informazione dei dati complessivi della distribuzione del Fondo unico di Amministrazione).

Per quanto sopra esposto, quindi, si ritiene che l'accordo in esame possa seguire il suo ulteriore corso a condizione che in sede di sottoscrizione definitiva venga modificato nei termini sopra indicati.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Eugenio Galazzi



Ministero

dell' Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPEL TORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VII

Roma, 27 SET, 2010

Prot. N. 81766

Rif. Prot. Entrata N. 76329

Allegati:

Risposta a nota del:

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica - Ufficio
Relazioni Sindacali

OGGETTO: Ministero della Difesa - Ipotesi di accordo relativo alla distribuzione del fondo unico di amministrazione anno 2010.

Si è esaminata l'ipotesi di contratto integrativo indicato in oggetto.

Al riguardo, relativamente agli sviluppi economici previsti dall'articolo 4, si fa presente che gli stessi potranno attuarsi solo ad avvenuta certificazione dell'accordo datato 28-29 aprile 2010, ancora in corso.

In ordine al collegato negoziale, che prevede nuovi criteri per il riconoscimento delle Posizioni organizzative, si rinvia al parere di codesto Dipartimento.

In relazione all'articolo 14 - Informazione alle OO.SS. si fa presente che analoga disposizione era già contenuta nell'accordo relativo al FUA 2009 sulla quale codesto Dipartimento ha espresso perplessità.

Infine, si ritiene utile segnalare che gli importi di risorse variabili da assegnare al FUA 2010 non comprendono i risparmi derivanti dal lavoro a tempo parziale ai sensi dell'articolo 73 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008.

Stante le suesposte considerazioni si ritiene che l'accordo in esame possa seguire il suo ulteriore corso a condizione che in sede di sottoscrizione definitiva venga modificato nei termini sopra specificati.

L'Ispettore Generale Capo

